

VISTI gli articoli 33, 34, 117 comma 3, e 118 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", ed in particolare l'art. 74, il quale prescrive:

-al comma 2, che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, si svolgano nel periodo compreso tra il 1 ° settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di stato;

-al comma 3, che allo svolgimento delle lezioni siano assegnati almeno 200 giorni effettivi per ciascun anno scolastico;

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il Regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ed in particolare l'art. 5, concernente l'autonomia organizzativa, che:

-al comma 2 attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia esercitate dalle Regioni;

-al comma 3 attribuisce alle istituzioni scolastiche l'organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

RITENUTO di dover tener conto:

-dei carichi di apprendimento degli alunni;

-delle esigenze di adeguamento dell'organizzazione dei servizi connessi con le attività scolastiche, di competenza degli Enti locali, erogati da aziende di trasporto ;

-degli impegni assunti dalle Province e dai Comuni per garantire la regolare erogazione dei servizi connessi alle attività didattiche;

CONSIDERATO che il calendario scolastico delle festività nazionali è determinato come segue:

-tutte le domeniche;

- 1° novembre: festa di tutti i Santi;

- 8 dicembre: Immacolata concezione;

- 25 dicembre: Natale;

- 26 dicembre: Santo Stefano;

-1° gennaio: Capodanno;

-6 gennaio: Epifania;

-9 aprile lunedì dell'Angelo ;

-25 aprile: anniversario della Liberazione;

-1° maggio: festa del lavoro;

-2 giugno: festa nazionale della Repubblica;

-festa del Santo Patrono;

RILEVATA l'opportunità di determinare in modo uniforme la data di inizio delle lezioni sul territorio regionale e precisamente il 12 settembre 2011 per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti date di termine delle lezioni:

-9 giugno 2012 per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado;

-30 giugno 2012 per la scuola dell'infanzia;

PRESO ATTO che i giorni complessivi di lezione per l'anno scolastico 2011/2012, a seguito di quanto sopra detto, detratti i giorni di festività e di sospensione obbligatoria, sono rispettivamente:

- 207 per le scuole primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado

(206 nel caso la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno lavorativo);
-225 per la scuola dell'infanzia (224 nel caso la ricorrenza del Santo Patrono cada in un giorno lavorativo);

CONSIDERATO opportuno confermare che i giorni eccedenti il minimo di 200 giorni da destinare allo svolgimento delle lezioni fanno parte integrante del percorso didattico e devono essere destinati all'arricchimento dell'offerta formativa, per cui al loro interno le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di:

-definire gli adattamenti compensativi più opportuni a soddisfare le esigenze del piano dell'offerta formativa, concordandoli con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporti, ecc);

-affrontare eventuali necessità di chiusure dovute sia ad imprevedibili eventi sopraggiunti che all'esigenza di concedere il locale scolastico in uso in quanto sede di seggio elettorale;

ACQUISITO con nota prot. n. 6238 di data 6 maggio 2011 il parere favorevole dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;

su proposta dell'Assessore all'Istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione;

La Giunta regionale, all'unanimità

DELIBERA

1. E' approvato il calendario scolastico regionale per l'anno scolastico 2011/2012 determinato come segue e sintetizzato nell'allegato prospetto, che è parte integrante della presente deliberazione:

a) nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado, statali e paritarie, funzionanti nella Regione Friuli Venezia Giulia, le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2011 e terminano il 9 giugno 2012, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche, di 207 – o 206 in caso di sospensione per ricorrenza del Santo Patrono - giorni utili per lo svolgimento delle attività medesime;

b) nelle scuole dell'infanzia, statali e paritarie, funzionanti nella Regione, le lezioni hanno inizio il 12 settembre 2011 e terminano il 30 giugno 2012, per un totale, tenuto conto dei giorni di festività e di sospensione obbligatoria delle attività didattiche stabilite a livello nazionale, di 225 – o 224 in caso di sospensione per ricorrenza del Santo Patrono - giorni utili per lo svolgimento delle attività medesime;

c) la sospensione delle lezioni è stabilita nei seguenti periodi:

-dal 23 dicembre 2011 al 7 gennaio 2012 compreso: vacanze natalizie;

-dal 20 al 22 febbraio 2012 compreso;

-dal 5 aprile al 10 aprile 2012 compreso: vacanze pasquali;

2. Gli adattamenti compensativi del calendario, adottati dalle istituzioni scolastiche in variazione del presente calendario scolastico regionale, devono essere debitamente motivati e devono essere portati a conoscenza degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione del sistema scolastico e dei relativi servizi complementari.

3. Al calendario scolastico regionale per l'a.s. 2011/2012 sarà data la più ampia divulgazione, in collaborazione con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nell'ambito del mondo della scuola e tra i soggetti istituzionali.

4. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data ampia informazione sul sito regionale (www.regione.fvg.it).